



# COMUNE DI GINOSA

Provincia di Taranto

## IL SINDACO

**Ordinanza n. 37/2017**

**Albo n. /2017**

**Revoca ordinanza n. 27 del 30.06.2017 – Razionalizzazione della circolazione stradale in Marina di Ginosa – Istituzione del divieto di transito agli autobus ed ai mezzi superiori a 3,5 t.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi della D.C.S. n° 92 del 29.09.2015 con cui è stata definita la riorganizzazione della Struttura Organizzativa e l'attribuzione delle relative funzioni del Comune, e D.C.S. n. 71 del 21.08.2015, nonché il Decreto del Commissario Straordinario (assunti i poteri del Sindaco) prot. n. **230 del 05.01.2016** con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nei limiti dell'attività del III° Settore Area Vigilanza (servizi Polizia locale e Protezione civile);

**Richiamata** l'ordinanza n.27 del 30.06.2017 relativa a razionalizzazione della circolazione stradale in Marina di Ginosa – Istituzione del divieto di transito agli autobus ed ai mezzi superiori a 3,5 t.

**Vista** la disposizione del Sindaco con la quale richiede l'immediata revoca dell'ordinanza n.27.06.2017 del 30.06.2017 Prot. n. 17882 del 30.06.2017, in quanto l'amministrazione ritiene di dover procedere ad un confronto preliminare con i soggetti interessati, al fine di individuare adeguate soluzioni in tal senso.

**Ritenuto** aderire alla predetta disposizione

### DISPONE

- La revoca della suddetta ordinanza n.27 del 30.06.2017 con effetto immediato.

***Il Responsabile dell'Area di Vigilanza  
Ten. Antonio Costantino<sup>1</sup>***

Ginosa, 01.07.2017

- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'art. 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Puglia entro un termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

<sup>1</sup> firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Autore: